

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1. - OGGETTO , DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE**

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica FULL-RISK, verifiche di sicurezza e funzionalità, manutenzione preventiva e correttiva (con sostituzione parti/componenti originali ovvero compatibili a norma di legge), nonché servizi accessori e di supporto, per tecnologie diagnostiche di produzione **GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS** della AORMN Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (di seguito "AORMN"), secondo le modalità dettagliatamente illustrate nel capitolato tecnico.

Il contratto ha **durata triennale** a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, salvo il caso di risoluzione e/o recesso anticipato, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e/o dalle norme vigenti.

Qualora alla scadenza la AORMN non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il nuovo contratto, potrà essere disposta una proroga tecnica nelle more dell'avvio del nuovo contratto di appalto.

### **Art. 2. - RESPONSABILITA' DELLA DITTA**

Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria (di seguito 'Ditta') adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sulla Ditta, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la AORMN

La Ditta è inoltre responsabile verso la AORMN per tutte le opere eseguite da imprese ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

La Ditta è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione, non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

### **Art. 3. - PERSONALE DELLA DITTA**

La Ditta dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del/i servizio/i nella stessa, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando la AORMN da ogni responsabilità al riguardo.

La AORMN si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla Ditta di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dalla AORMN o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza della Ditta che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e smi e D.P.R. n. 207/2010.

Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti della AORMN ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

I dipendenti della Ditta saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti sia del personale della AORMN sia dell'utenza, ed agire occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

### **Art. 4. - SICUREZZA**

La Ditta è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nella AORMN Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (scaricabile dal sito [www.ospedalimarchenord.it](http://www.ospedalimarchenord.it)), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" della AORMN Ospedaliera "Ospedali Riuniti

Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure della AORMN coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

#### **Art. 5. - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

##### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)**

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il R.U.P. inoltre: - trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;

- acquisisce tutte le segnalazioni dal Direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta affidataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente documento, ecc.

##### **IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, e art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, e non specificamente attribuito e/o delegato è attribuito al Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione (in seguito denominato per brevità D.E.), provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e assicura la regolare esecuzione del medesimo da parte dell'affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel capitolato tecnico;

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il D.E. inoltre:

- sottoscrive il "Verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto" (Art., commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010);
- qualora circostanze particolari impediscono temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ne ordina la "sospensione", indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime (art. 308, comma 1, D.P.R. n. 207/2010);
- compila "il verbale di sospensione" a norma dell'art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 207/2010;
- accerta eventuali impedimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al R.U.P. una relazione particolareggiata;
- propone al RUP l'istanza di applicazione della penale;
- propone alla AORMN l'istanza di disapplicazione della penale;
- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di qualità, rispetto alle prescrizioni previsti nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, D.P.R. n. 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture ovvero verificando che il servizio sia conforme a quanto stabilito nel contratto;
- a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il D.E. effettua i necessari accertamenti e rilascia il "certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni" (art. 309, D.P.R. n. 207/2010) con le modalità previste dall'art. 304, comma 2 (ovvero in doppio esemplare firmato dal D.E. e dall'esecutore, copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda);
- effettua le attività di verifica di conformità definitiva ed emette "l'attestazione di regolare esecuzione" (ai sensi dell'art. 312 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010) che dovrà essere trasmessa all'U.O.C. Ingegneria clinica & HTA. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art. 6. - SCIOPERI O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. n. 146/1990 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

La Ditta deve provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di gironi 5 (cinque), a segnalare alla AORMN la data effettiva dello sciopero programmato. La Ditta deve garantire, anche in tali periodi, la rintracciabilità del suo responsabile o delegato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della AORMN, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla Ditta il maggior onere sostenuto.

#### **Art. 7. - FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

La liquidazione avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'esecuzione del Contratto a seguito di verifica effettuata sulle seguenti specifiche rendicontazioni presentate dalla ditta:

- rendicontazione trimestrale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali;
- rendicontazione annuale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali.

Per altre disposizioni si rinvia allo schema di contratto.

#### **Art. 8. - PENALI**

La AORMN – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le penali, in caso di mancanza degli obblighi contrattuali da un valore minimo pari allo 0,005% sino ad un massimo pari al 10% calcolato sull'intero importo contrattuale, ovvero, secondo gli importi espressamente previsti nel capitolato la documentazione di gara.

Ciascuna penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione. E' ammessa, su motivata richiesta della Ditta, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o la non conformità non è imputabile alla Ditta stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della AORMN. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alla Ditta. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la AORMN su proposta del Direttore di Esecuzione, sentito il R.U.P.

Si rinvia allo schema di contratto.

#### **Art. 9. - RISOLUZIONE**

Si rinvia allo schema di contratto.

La AORMN ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla AORMN;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non impieghi materiali/attrezzature/procedure con i requisiti previsti nel capitolato tecnico o dichiarati.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto la AORMN incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio e relativi accessori. Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta affidataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta affidataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto la AORMN si riserva di indire nuova procedura di affidamento.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla AORMN rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove, questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti della AORMN sui beni della Ditta.

Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta affidataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali di cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto la Ditta dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

#### **Art. 10. - ALTRE NORME**

Per quanto non previsto dal presente documento e dalla documentazione di gara e dai documenti dalla stessa richiamati, si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed al D.P.R. n. 207/2010, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 11. - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.